

# PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI NEO-ARRIVATI IN ITALIA (NAI)

## 1. Normativa di riferimento

- La circolare ministeriale del MIUR n. 24 del 1° marzo 2009 “Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri”;
- La nota MIUR del 19 febbraio 2014, n. 4233 “Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri”.

Le “Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri”, specificano che: “Il quadro normativo, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal DPR n. 275/99, ha consentito e consente di affrontare tutti gli aspetti connessi con l'integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adattate al particolare contesto in cui opera ciascuna scuola” (Nota MIUR, 19/02/2014, n. 4233. I parte. Il contesto. Scuola multiculturale o scuola internazionale ?, pag. 3).

In materia di valutazione degli allievi neo-arrivati in Italia, dalle stesse “Linee guida” riportiamo il seguente estratto:

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 e presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione e non italo-foni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in

particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa" (Nota MIUR, 19/02/2014, n. 4233. Il parte. Indicazioni operative. La valutazione, pp. 12-13).

## **2. L'accoglienza e la valutazione**

La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interesse della sua storia e del suo progetto di vita. La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (NAI)<sup>1</sup>, con la prima fase dell'accoglienza, che vede i

---

<sup>1</sup> Con la formula NAI si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell'anno scolastico in corso o in quello precedente.

docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove di ingresso.

Nella fattispecie, il Consiglio di classe, nella formulazione delle attività didattiche e nella valutazione dell'allievo/a NAI, terrà conto dei seguenti punti:

1. L'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana.
2. La sospensione temporanea degli insegnamenti (nel primo periodo) al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali.
3. La selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo.
4. L'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a.
5. Una rimodulazione dei contenuti, affinché essi siano adatti al livello di competenza linguistica dello studente, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze attese.

I docenti del Consiglio di classe, nel caso di allievi NAI devono tenere in considerazione il fatto che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e danno una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

## **2.1. Tipologie di prove**

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive;
- vero-falso;
- scelta multipla con una sola risposta o con più risposte;
- completamento in numero di item ridotti;
- con tempi di svolgimento più lunghi;
- con possibilità di consultare testi;
- con la presenza di un tutor.

## 2.2. Indicatori

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Inoltre, per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 erogati dall'Istituto e dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (per allievi di età pari o superiore a 16 anni) che costituiscono parte integrante della valutazione;
- delle conoscenze e competenze raggiunte relativamente ai nuclei fondanti delle varie discipline (si veda il punto 2.3)

## 2.3. Prospetto Valutazione intermedia – finale

<b>Valutazione intermedia</b> (Primo periodo)	<b>Ipotesi a</b>	<b>Ipotesi b</b>
	<p>Non valutato in tutte le discipline.</p> <p>Nel verbale dello scrutinio del primo periodo il Coordinatore riporterà in una nota relativa alla valutazione dell'allievo:</p> <p>"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"</p>	<p>Valutato in tutte/ alcune discipline (specificare quali).</p> <p>Nel verbale dello scrutinio del primo periodo il Coordinatore riporterà in una nota relativa alla valutazione dell'allievo:</p> <p>"La valutazione in tutte / nelle seguenti discipline (specificare) tiene in considerazione il fatto che l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".</p>

<b>Valutazione finale</b> (Secondo periodo)	Valutato in tutte le discipline  Nel verbale dello scrutinio finale il Coordinatore riporterà in una nota relativa alla valutazione dell'allievo:  "La valutazione tiene in considerazione il fatto che l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".	
--	---	--